

I punti chiave

1 CONDOMINIO E INCIDENTI TRA LE MATERIE D'OBBLIGO

Il tentativo di conciliazione sarà obbligatorio, nella forma di condizione di procedibilità per poter poi iniziare il processo, a partire dal 20 marzo 2011. Tra le materie interessate dalla novità ci sono il condominio, i risarcimenti danni da incidente stradale, i contratti assicurativi. Alla mediazione obbligatoria si affiancano poi quella volontaria, che le parti potranno chiedere in ogni momento della vicenda giudiziaria e quella affidata al giudice che, anche in appello, ma prima della precisazione delle conclusioni, potrà affidare la lite a un ente di conciliazione

2 ENTI DI MEDIAZIONE SIA PUBBLICI SIA PRIVATI

Le parti potranno rivolgersi a enti di mediazione sia pubblici (costituiti per esempio dalle camere di commercio o dagli ordini professionali) sia privati. Il regolamento in vigore da domani fissa i requisiti sia per chi intende proporsi come mediatore sia per chi preferisce invece svolgere l'attività di formatore. Per i primi è necessaria almeno una polizza assicurativa di valore non inferiore a 500mila euro e la disponibilità di almeno cinque mediatori dotati di laurea triennale o iscritti a un ordine professionale

3 DURATA MAI SUPERIORE A 4 MESI PER L'ACCORDO

Il procedimento di mediazione non può avere una durata superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare oppure proseguire. Se si raggiunge un accordo, questo dovrà essere omologato dal giudice e, poi, rappresenterà titolo esecutivo a tutti gli effetti. In caso di mancata intesa, se è stata formulata e rifiutata una proposta di accordo e la sentenza che conclude il processo è di contenuto corrispondente alla proposta, la parte vincente può essere costretta a pagare le spese

4 VENTAGLIO DI CONTROLLI SUI NUOVI MEDIATORI

Agaranzia della serietà degli enti il regolamento prevede una serie di paletti. È innanzitutto prevista la compilazione di una scheda di valutazione del servizio offerto da trasmettere al responsabile del registro; in caso poi di mancata omologazione dell'accordo da parte del giudice deve esserne informato il ministero e l'ente deve poi svolgere almeno 10 procedimenti di mediazione nell'arco di 2 anni. È di conseguenza stabilita sia la cancellazione sia la sospensione dal registro

Gli importi

Indennità da corrispondere agli enti di mediazione pubblici e degli ordini professionali*. **Valori in euro**

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)	Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a 1.000	65	Da 50.001 a 250.000	1.000
Da 1.001 a 5.000	130	Da 250.001 a 500.000	2.000
Da 5.001 a 10.000	240	Da 500.001 a 2.500.000	3.800
Da 10.001 a 25.000	360	Da 2.500.001 a 5.000.000	5.200
Da 25.001 a 50.000	600	Oltre 5.000.000	9.200

(*) Per le spese di avvio importo fisso di 40 euro possibile aumento fino a un quinto per liti complesse e in caso di successo; aumento di un quinto in caso di formulazione della proposta; riduzione di un terzo per le liti previste dalla conciliazione obbligatoria e quando le controparti sono assenti dal procedimento